



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.06/2008 DEL 12/02/2008

**“NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E
DEI COMPITI AMMINISTRATIVI AL SISTEMA DELLE
AUTONOMIE LOCALI”**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA SETTORE ENTI LOCALI – POLIZIA LOCALE

Tel. e Fax 080/5403051 e-mail: entilocali@regione.puglia.it

Via Caduti di Tutte le Guerre n.° 15

70126 - B A R I

Relazione al disegno di legge

“Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”

La riforma del titolo V della Costituzione prevede, così come novellata, una riorganizzazione dell'assetto delle pubbliche amministrazioni. Gli aspetti rilevanti di tale indirizzo sono molteplici.

In particolare, allo stato delle vigenti disposizioni normative in materia, si presenta un modello che si propone di indicare un numero ottimale di livelli di governo, calcolato tenendo conto del tipo di bene/servizio oggetto del decentramento e della presenza di costi espressi in termini di perdita di controllo sulla realizzazione degli obiettivi comuni.

Il processo di decentralizzazione comporta cambiamenti in numerose direzioni. Trasferimento di competenze, nascita di nuove aree di autonomia e di nuove strutture destinate ad operare ai diversi livelli di governo. Si tratta di un progetto ambizioso che necessita per la sua valutazione, del bilanciamento di numerosi aspetti.

Il legislatore, ormai da anni, è impegnato verso tale direttrice.

Con l'approvazione delle leggi n. 59 e 127 del 1977, il Parlamento ha posto in essere un complesso di norme di riforma della pubblica amministrazione, tra i più ambiziosi mai varati, aprendo una stagione di cambiamenti caratterizzata dalla duplice contemporanea tendenza: del decentramento e della modernizzazione.



In particolare la prima, la n. 59/97 ha introdotto norme tendenti al conferimento di funzioni amministrative dello Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali.

La seconda, la n. 127/97, ha invece introdotto norme sullo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo che guardano appunto nella direzione della modernizzazione.

Le due tendenze legislative, in passato si sono susseguite in maniera separata l'una dall'altra, diversamente da come oggi invece è inteso, che le stesse vanno di pari passo, apparendo in una unica linea di riforma.

Con tali tendenze il legislatore in definitiva si è proposto, non solo di cambiare chi amministra ma anche di cambiare il modo, il come si amministra.

L'aspetto di maggiore rilevanza politica della riforma è sicuramente il trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali, riprendendo così un processo rimasto sostanzialmente fermo al decreto n. 616/77.

I profondi mutamenti intervenuti in questi anni, sia sotto il profilo istituzionale che legislativo, hanno trasformato l'assetto organizzativo ed istituzionale del nostro Paese.

L'ultimo decennio è stato caratterizzato da una serie di interventi legislativi, a partire dalla legge n. 142/90, che modificando alla base il sistema delle Autonomie Locali, hanno permesso di raggiungere importanti risultati nella costruzione del nuovo sistema.

La legge n. 59/97 ha fatto un ulteriore passo avanti. Ha instaurato il cosiddetto federalismo amministrativo, ossia un sistema che introduce il massimo grado di federalismo consentito dalla costituzione.

La legge afferma il principio secondo cui l'amministrazione è propria delle Regioni e degli Enti Locali, anche nelle materie per le quali lo Stato esercita la funzione legislativa, salvo l'elenco di materie per le quali la legge stessa riserva all'amministrazione dello Stato.

La legge si è anche preoccupata di dettare principi in base ai quali attuare il conferimento di funzioni.

Si è affermato così per la prima volta nella nostra legislazione, il principio di sussidiarietà che impone di ripartire le funzioni collocandole al livello di governo più vicino alle comunità interessate dalle decisioni, permettendo così la responsabilità ed il coinvolgimento dei cittadini in tutte le scelte di governo attinenti alla propria comunità.

L'art. 4 della legge n. 59/97 ha affiancato alla sussidiarietà il criterio della adeguatezza tendente a garantire un livello ottimale nell'esercizio delle funzioni conferite.



Il riformulato dettato costituzionale ha previsto nell'art. 117 l'esercizio della potestà legislativa esclusiva in capo allo Stato per le materie in esso contenute ed in capo alle Regioni per le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

L'art. 118 ha stabilito nel suo 1 comma che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La riforma del titolo V della Costituzione e tutti le leggi dal 1990 in poi, quindi, hanno delineato un nuovo modello di amministrazione che si contrappone al modello tradizionale, dipendente dalle istituzioni di governo, unilateralmente autoritario e privo degli elementari principi di tutela.

Si immagina e si prevede dunque un modello di amministrazione ordinato al risultato, che è distinto nella sua individualità organizzativa dalle strutture politiche di governo e che si pone verso i cittadini e la società in un rapporto di doverosità e responsabilità.

Proprio in funzione dei surrichiamati principi Costituzionali e legislativi questa Regione sta cercando di compiere il proprio cammino, muovendo i giusti passi per il raggiungimento di obiettivi i più consoni, più vicini e quanto più rispettosi delle previsioni normative.

Il Disegno di legge, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali, che accompagna la presente relazione ha cercato di muoversi in questa direzione.

Esso nel proprio art. 1 descrive le finalità, i principi ed i mezzi attraverso i quali conseguire i risultati che la legge si prefissa. In detto articolo è rappresentata la volontà della Regione ad adeguare il proprio ordinamento alla legge Costituzionale n. 3 del 2001 ed alla legge n. 131/03 e detta norme per garantire agli Enti Locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, al fine di favorire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'Ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini.

Tale adeguamento normativo, ispirato al principio dell'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli di governo locale, prevede il ricorso da parte della Regione e degli Enti Locali all'impiego degli strumenti della programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra le politiche settoriali dei diversi destinatari.

Sempre nell'art. 1 del disegno di legge è previsto che le funzioni ed i compiti amministrativi devono essere esercitati dagli Enti Locali, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di differenziazione, di unicità, di adeguatezza organizzativa e regolamentare.



Negli articoli 2 - 3 - 4 - 5 e 6 sono previste le funzioni amministrative che, Comuni, Province, Città metropolitana e Regione, nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia devono esercitare, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa anche mediante utilizzazione di strumenti informatici.

L'art. 7 disciplina l'esercizio decentrato di funzioni e dei compiti amministrativi e dispone che nelle materie di competenza legislativa regionale gli Enti Locali esercitano la potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 117, comma sesto della Costituzione, per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale. Il comma quattro prevede che la Regione avvia il graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo.

Nell'art. 8 è prevista l'istituzione della Cabina di regia per il decentramento, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione e Comuni, Province, Città metropolitana e Comunità montane, con il compito di raggiungere sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionali attraverso il metodo del confronto e della concertazione.

Al fine di realizzare un coordinamento dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, l'art. 9 del disegno di legge ha previsto l'adozione di apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate dagli Enti Locali, sulla base di indicatori definiti secondo procedure previste nello stesso disegno di legge.

Gli articoli 10 - 11 e 12 riflettono disposizioni attinenti la ripartizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessari all'esercizio delle funzioni, con la specifica previsione che la decorrenza, in ogni caso, sarà determinata da appositi Decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Il disegno legislativo conclude con una norma finale e transitoria con la quale la Regione si impegna ad adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, tutti i provvedimenti necessari secondo le modalità previste dall'art. 7 dello stesso disegno di legge.

Infine, per la parte riferita alla copertura finanziaria, l'art. 14 ha previsto l'istituzione di un fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della legge n. 59/97, della legge Cost. n. 3/01 e della legge n. 131/03, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge n. 59/97, nonché con l'istituzione di un Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, alimentato con risorse regionali da prevedersi annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Cabina di regia per il decentramento.




L'art. 15 prevede in conclusione l'abrogazione della L.R. n. 22/00.

Il disegno di legge proposto, sottoscritto unanimemente da tutti gli organismi interessati, conclude un lavoro che ha comportato una serie di incontri, sia come Cabina di regia sia come tavolo tecnico, appositamente nominato per la elaborazione dello stesso.

Detti incontri si sono resi necessari per definire e concordare, nel rispetto della legge, anche le diverse e contrapposte posizioni, superate, tuttavia, con proficue discussioni ed approfondimenti delle singole controversie.

Il testo del disegno legislativo è stato sottoscritto da tutte le componenti interessate, il 20 dicembre 2006. L'intesa raggiunta è stata totale sui contenuti e sui risultati da perseguire a lunga e breve scadenza. Si è convenuto sulla necessità di sottoporre all'attenzione della Giunta il presente disegno di legge e con immediatezza far partire dei tavoli tecnici, ai quali è conferito il compito di ultimare i lavori nel più breve tempo possibile. Detti tavoli, di natura tecnica, avranno il compito di definire formalmente il decentramento ai Comuni, degli UAZ, alle Province, dell'ecologia provinciale, alle Comunità montane, della gestione del vincolo idrogeologico.

Il dirigente del Settore EE.LL.
(dott. Antonio De Stradis)



L'Assessore

prof. Guglielmo Minervini



Art. 1 Finalità

1. La Regione adegua, con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla L. Cost. 3/2001 e alla L. 131/2003 e detta norme per garantire agli Enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.
2. Tale adeguamento normativo, ispirato al principio dell'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli di governo locale, prevede il ricorso, da parte della Regione e degli Enti Locali, all'impiego degli strumenti della programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra le politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari.
3. Le funzioni ed i compiti amministrativi sono esercitate dagli Enti locali ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di differenziazione, di unicità, di adeguatezza, di autonomia organizzativa e regolamentare.
4. I Comuni, le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane e la Regione esercitano, nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, le funzioni amministrative con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici.
5. I Comuni, le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane e la Regione esercitano le funzioni amministrative direttamente o, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso forme di autonoma iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato.

Art. 2 Funzioni dei Comuni

1. La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, ai Comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle Province in relazione agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.

Art. 3 Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale che, per dimensioni territoriali e capacità organizzativa, non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche normative di settore.
2. Le Province concorrono, altresì, con la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale.

Art. 4 Funzioni della Città metropolitana

1. Con riguardo alla sua popolazione ed al suo territorio, la Città metropolitana, ove istituita, esercita anche le funzioni di competenza della Provincia, previste dal precedente art. 3.



Art. 5 Funzioni delle Comunità montane

1. Le Comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi finalizzati alla gestione, valorizzazione ed allo sviluppo del territorio montano e semimontano.
2. In particolare, e fermi restando gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, le Comunità montane esercitano le funzioni previste dall'art. 7 della Legge Regionale n. 20 del 4.11.2004.

Art. 6 Funzioni della Regione

- 1) La Regione esercita le funzioni amministrative che, per la loro rilevanza, richiedono l'unitario esercizio oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce.
- 2) In particolare la Regione, al fine di realizzare l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l'attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro conferite.
- 3) La Regione svolge, inoltre, le funzioni di collaborazione e concertazione con le autorità europee, nazionali e sovra-regionali per l'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali, oltre alle funzioni di alta amministrazione.
- 4) La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
- 5) La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.
- 6) La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti locali e amministrazioni competenti.
- 7) Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:
 - a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
 - b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
 - c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.
- 8) La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della Regione.
- 9) La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.



Art. 7 Esercizio decentrato di funzioni e compiti amministrativi

- 1) Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.
- 2) Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia, nell'ordinamento degli Enti locali interessati, con l'entrata in vigore del regolamento locale.
- 3) Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione.
- 4) La Regione avvia il graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo, idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.
- 5) La Regione predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni, che sottopone alle valutazioni ed all'approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il decentramento di cui al successivo art. 8.
- 6) In relazione a tali piani, la Regione, per garantire l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in ambiti territoriali omogenei, promuove ed incentiva l'associazionismo tra Comuni, avendo riguardo principalmente alla densità della popolazione, all'estensione del territorio ed alla sua vocazione storica e culturale, all'adeguatezza funzionale, strumentale ed operativa degli Enti che fanno parte del medesimo ambito, alla omogeneità delle funzioni da esercitare ed ai servizi da erogare ai cittadini, all'appropriatezza, economicità ed efficienza dei sistemi di gestione dei servizi.
- 7) Le intese raggiunte in relazione ai predetti piani di trasferimento di funzioni amministrative dalla Cabina di regia, vengono formalmente eseguite attraverso l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8 Relazioni Regione Enti Locali

- 1) E' istituita la Cabina di regia per il decentramento quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato - che la presiede -, dalle rappresentanze regionali di Anci, Upi ed Uncem, nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati.
- 2) La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.
- 3) La Cabina di regia ha il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione.
- 4) Alla Cabina di regia compete, altresì, con riguardo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi:
 - a) esprimere pareri obbligatori e formulare proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative e sui provvedimenti relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. I pareri devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria tecnica.

- b) esaminare l'andamento del processo di attuazione del Titolo V^o della Costituzione e delle priorità che necessitano d'intervento legislativo;
 - c) promuovere l'adozione di protocolli di intesa quadro, posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli Enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti.
- 5) Le intese previste dal quinto comma del precedente articolo si perfezionano con l'assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale (o dal suo delegato) e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali.
- 6) Nel caso di mancato accordo, il Presidente della Cabina di regia per il decentramento, sottopone all'esame della Commissione consiliare competente per materia, il piano di trasferimento, così come elaborato, unitamente alle diverse posizioni delle componenti del medesimo organismo, e *su conforme delibera della stessa Commissione consiliare*, da adottarsi entro 40 giorni dalla data di trasmissione, trasmette il tutto al Presidente della Giunta Regionale, per il conseguente decreto attuativo, che dovrà essere emanato, non oltre i successivi 20 giorni.

Art. 9 Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni

1. La Regione, al fine di realizzare un coordinamento dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, adotta apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate dagli Enti locali, sulla base di indicatori definiti, secondo la procedura di cui ai precedenti art. 7 e 8 d'intesa con il sistema delle autonomie locali.
2. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al precedente comma, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli Enti interessati, entro e non oltre sei mesi dal conferimento, concordano gli appositi correttivi ed il termine entro cui essi devono essere attuati, che comunque non può superare il limite temporale di 180 giorni dalla rilevazione;
3. Nel caso di persistente mancato o inadeguato esercizio delle funzioni amministrative da parte del livello di governo investito delle stesse, nonostante l'attivazione della procedura di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di generale interesse, urgenza ed improcrastinabilità, può sospendere l'esercizio affidandolo temporaneamente, in ossequio al principio di sussidiarietà, ad altro Ente territoriale.
4. La Regione promuove altresì lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema degli Enti locali, assicurando anche, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.

Art. 10 Risorse


- 1) La Giunta regionale, in conformità al disposto di cui al precedente art. 7, assicura al sistema delle Autonomie locali, con apposite deliberazioni, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni, la cui decorrenza è in ogni caso determinata con i decreti del Presidente della Giunta regionale.
- 2) Tali risorse sono costituite:
 - a) dal personale regionale mediante assegnazione funzionale o trasferimento;
 - b) dai beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni mediante trasferimento;
 - c) dalle risorse finanziarie necessarie a sostenere le funzioni trasferite, mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dei Decreti legislativi n°112/1998, n°123/1997, n°422/1997 e n° 469/1997;
 - d) dalle eventuali ulteriori tariffe istituite in connessione alle funzioni trasferite.



- 3) In caso di mancata assegnazione di unità di personale regionale sarà prevista l'attribuzione di una quota compensativa da quantificarsi in sede di adozione dei singoli provvedimenti di decentramento.
- 4) Le risorse di cui ai commi precedenti perseguono l'obiettivo di uniformare, su tutto il territorio regionale, le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali secondo livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 11 Risorse umane

1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, la Regione assegna funzionalmente al sistema delle Autonomie locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Cabina di regia per il decentramento.
2. Le proposte organiche che la Cabina di regia licenzierà, per ogni singola materia oggetto di decentramento, saranno puntualmente inviate alle OO.SS.
3. Le proposte di cui al comma precedente devono specificatamente contenere il contingente numerico soggetto a trasferimento, suddiviso per categoria di appartenenza e gli eventuali profili professionali;
4. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Cabina di regia per il decentramento e previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
5. A seguito della definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni conferite, l'Amministrazione regionale provvede ad assegnare il personale agli Enti, sulla base di mobilità volontaria dei dipendenti in esse operanti ed in funzione di apposita graduatoria predisposta per anzianità di servizio nel Settore interessato alla delega.
6. Qualora il numero delle adesioni di cui al precedente comma, risulti inferiore al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria aperto a tutto il personale del ruolo regionale. Le operazioni di tale bando saranno concluse con apposita graduatoria che terrà conto dell'anzianità di servizio assoluta, degli eventuali servizi prestati presso settori interessati alla delega, dei titoli di studio e professionali attinenti alla materia/funzione delegata.
7. Se ultimate le operazioni di cui al precedente comma 4, il contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procederà a mobilità d'ufficio tra il personale regionale operante nel territorio provinciale, nell'ambito delle funzioni trasferite.
8. Ogni fase di mobilità dovrà completarsi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni.
9. Sono salvaguardate le prerogative del personale in situazioni particolari normativamente tutelate.
10. La Regione si impegna a richiedere formalmente agli Enti destinatari del personale trasferito l'utilizzazione di tale personale nel rispetto dei livelli funzionali e professionali conseguiti.
11. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici.
12. E' data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.
13. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'Ente, rideterminando i propri organici;
14. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di conferimento di funzioni agli enti locali da parte degli enti strumentali della Regione Puglia.



Art. 12 Incentivi

1. Ai dipendenti della Regione Puglia che, in applicazione della presente legge, facciano istanza di mobilità volontaria presso gli Enti Locali destinatari di trasferimento di funzioni, è attribuita, al momento del loro trasferimento presso l'Ente di destinazione, una indennità di trasferimento pari a sei mensilità della retribuzione tabellare in godimento al momento dell'istanza;
2. L'indennità di trasferimento di cui al comma precedente è ridotta a quattro mensilità, per i casi di mobilità d'ufficio, così come da art. 11 comma 5 della presente legge;
3. Al fine di un più agevole perseguimento dell'obiettivo di assegnazione del personale della Regione Puglia agli Enti Locali, al personale interessato al trasferimento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, è, altresì corrisposto, al momento del trasferimento, la quota parte maturata, ai sensi dell'art. 1 stessa legge;
4. Ai fini della determinazione del trattamento di cui al comma precedente, si considerano utili i periodi che l'INPDAP prende a base per il calcolo dell'indennità di fine servizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, definiti alla data di cessazione del servizio presso la Regione Puglia.
5. Sono altresì considerati validi i servizi riconosciuti in favore degli interessati con atti formali ed esecutivi alla data del trasferimento, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, così come integrata dalla legge regionale 4 maggio 1990, n. 20 e dall'art. 72 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1;
6. Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo o ai loro eredi aventi titolo, la Regione Puglia, assicura, alla definitiva cessazione dal servizio, a qualunque causa, all'Ente di destinazione, l'ulteriore quota maturata a differenza tra la somma lorda effettivamente determinata e corrisposta a titolo di indennità di fine servizio dall'INPDAP e quella già erogata dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo;

13 Risorse strumentali

1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili dalla Regione agli Enti Locali, con le modalità indicate nei commi 2,3 e 4.
2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in uso agli enti locali.
3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.
4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali subentrano nei contratti in corso.
5. La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 14.

Art. 14 Norme finanziarie, finali e transitorie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 12 della presente legge si provvede
a) mediante trasferimento delle somme statali assegnate ai sensi dei Decreti Legislativi n° 112/1998, n°143/1997, n°422/1997 e n°469/1997 che saranno ripartite con provvedimento della Giunta regionale, con imputazione al capitolo di nuova istituzione "Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie locali"



- b) mediante riduzione degli stanziamenti destinati alla spesa di personale, per l'erogazione delle indennità di trasferimento, con imputazione al capitolo di nuova istituzione "Spese per l'attribuzione dell'indennità di trasferimento ai dipendenti regionali in mobilità presso gli Enti locali".
2. La Regione entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari, secondo le modalità previste dal precedente art. 7, per il trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, strumentali ed umane relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con le L. R. n. 16,17,18, 19,20,21 del 2000 e s.m. e da ogni altra disciplina normativa di settore.
3. In sede di prima applicazione, gli importi minimi e massimi previsti dall'art. 7, comma 3, della presente legge, non possono essere inferiori a 25 euro né superiori a 10.000 euro.

Art. 15 Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. n. 22/2000.
2. Sono altresì abrogate, a decorrere da tale data, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili o in contrasto con i principi e le disposizioni di cui al presente provvedimento



REGIONE PUGLIA

Assessorato trasparenza e cittadinanza attiva
Settore Enti locali

Referto tecnico

(art. 34, L.R. 28/2001)

Oggetto: D.D.L. Codice cifra: EEL/SDL/2008/00000 – “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle Autonomie locali”

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

La fonte finanziaria è quella dei trasferimenti statali intervenuti ai sensi dell'applicazione del D.Lgs. 112/1998 e simili per il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato a Regioni ed Enti locali. Ove il decentramento avvenga invece a carico del bilancio autonomo, è assicurata dall'art. 14 (“norme finanziarie, finali e transitorie”) la compensazione tra minori spese degli attuali capitoli relativi al personale e maggiori spese di istituendo capitolo che contiene le refusioni a favore degli EELL, come da narrativa che sussegue. **La spesa prevista negli articoli di legge è eminentemente spesa corrente.** Da una mera lettura dell'articolato, può evincersi che i soggetti beneficiari saranno gli enti territoriali esistenti nell'ambito della regione Puglia, e che allo stato non possono essere identificati, in quanto lo saranno con i provvedimenti attuativi dello schema di legge sul decentramento.

U.P.B. Capitoli di entrata: vari, correlati ai trasferimenti statali di cui al D.Lgs. 112/1998 e simili;

U.P.B. Capitoli di spesa: vari e relativi alle spese di personale, per minore spesa prevista, compensativa della maggiore spesa prevista nell'istituendo capitolo che contiene le refusioni a favore degli EELL;

Capitoli di spesa: da istituire, per maggiore spesa prevista, compensativa della minore spesa degli attuali capitoli regionali a carico dei quali sono previste le funzioni da decentrare in capo agli EELL in base all'art. 14 del DDL di cui al presente referto tecnico, giusta declaratoria di nuovi capitoli di spesa, come segue:

-“**Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie locali**”

-“**Spese per l'attribuzione dell'indennità di trasferimento ai dipendenti regionali in mobilità presso gli Enti locali**”

Ulteriori note.

In base al testo di legge, a fronte di maggiori spese da fronteggiare per rifondere gli EELL dei costi dagli stessi sostenuti, vi saranno minori spese a valere sui capitoli del bilancio regionale, sì che non varî la spesa complessiva a carico del bilancio. Sugli EELL graveranno i controlli e le rendicontazioni di cui all'art. 110 L.R. 28/2001. Gli articoli che possono avere riflessi sul bilancio, sono quelli contrassegnati dai numeri: 10, 11, 12, 13 e 14. Anche detti riflessi avranno effetti **esclusivamente** con i



provvedimenti attuativi connessi allo schema di legge sul decentramento. La Cabina di Regia, in quanto composta da delegati degli enti territoriali della Regione Puglia, avrà oneri solo figurativi dati dalla partecipazione dei funzionari alle riunioni; ad ogni buon conto, la gratuità del funzionamento deve essere oggetto di specificazione nel successivo provvedimento di istituzione, non già fin dalla norma.


Adempimenti contabili rivenienti dalla presente normativa: istituzione di nuovo capitolo di uscita per far fronte ai trasferimenti agli enti locali.

Si dichiara che le disposizioni recate dal D.D.L. in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 31/1/2008


Il dirigente del Settore Enti locali

Antonio De Stradis



Il Dirigente del Settore Personale attesta che per effetto del presente DDL i capitoli di spesa del personale subiranno una conseguente diminuzione.

Prof. Pasquale Chieco



Parere del Settore Ragioneria





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

SETTORE RAGIONERIA

Ufficio Bilancio - P.O. n° 3 "Bilancio"

Viale Caduti di tutte le guerre, 15 - 70126 BARI

(tel. 0805403512; fax 0805404586)

PROT. n. 20/P/2602/DIR

BARI, li 19 FEB. 2008



Al Settore Segreteria della Giunta Regionale

E, p.c. al Settore Legislativo

Signor Assessore Bilancio e Programmazione

LORO SEDI

Oggetto: D.D.L. n. 6/2008 del 12 febbraio 2008: "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali". Referto tecnico. Espressione parere.

In relazione alla richiesta formulata da codesto Settore con nota prot. n. 10/170/G del 13 febbraio c.m., fermo restando che è rimessa ai competenti Settori la valutazione in ordine alla possibilità di rinviare alla fase attuativa, con appositi provvedimenti, la indicazione puntuale non solo dei soggetti beneficiari ma anche delle relative risorse finanziarie e, pertanto, dei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale, il Settore Ragioneria, tenuto conto delle dichiarazioni rese nell'allegato referto tecnico redatto e sottoscritto dai dirigenti dei Settori Enti Locali e Personale, non ha elementi valutativi per verificare l'impatto finanziario del D.D.L. in oggetto.

In riferimento all'istituzione, prevista dall'articolo 14 del D.D.L. in argomento, di due capitoli aventi ad oggetto "Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie locali" e "Spese per l'attribuzione dell'indennità di trasferimento ai dipendenti regionali in mobilità presso gli Enti Locali", per effetto di quanto innanzi esplicitato, verranno appostati in bilancio "per memoria". Alle relative quantificazioni si dovrà provvedere con apposita legge di variazione al bilancio.

Ne consegue che l'effettiva applicazione delle disposizioni recate dall'adottanda legge che comportino implicazioni di natura finanziaria è subordinata all'adozione dei predetti provvedimenti ed alla verifica della sussistenza della relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE P.O.
Giuseppe Difonzo

IL DIRIGENTE UFFICIO BILANCIO
D.ssa Giovanna Putignano



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Rocco Spinelli